

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 661}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PICCOLI, GALLONI, ALIVERTI, ANDREONI, ARMELLA, BARBA, BERNARDI, BIANCO, BOFFARDI INES, BORRUSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, CUMINETTI, D'AREZZO, DE CINQUE, DEL DUCA, FELICI, FERRARI SILVESTRO, FORNI, FUSARO, GIORDANO, LUSSIGNOLI, MANFREDI MANFREDO, MAZZOLA, MEUCCI, MORA, MORINI, ORIONE, ORSINI BRUNO, PATRIARCA, PEZZATI, POMPEI, PONTELLO, PRESUTTI, PUMILIA, REVELLI, ROSATI, ROSINI, SABBATINI, SANZA, SAVINO, SCALFARO, SEDATI, TANTALO, URSO GIACINTO, USELLINI, ZOLLA

Presentata il 27 ottobre 1976

Tutela della vita umana e prevenzione dell'aborto

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel corso della VI legislatura la Democrazia Cristiana presentò una propria proposta di legge sul delitto di aborto e partecipò attivamente ai lavori delle Commissioni riunite IV e XIV, dedicando particolare attenzione a così grave problema, col fermo proponimento di adoperarsi per aiutare la donna e le famiglie a superare certi stati di disagio, per una modifica alla sistematica del codice penale nella parte in cui disciplina il delitto di aborto, per la tutela della vita sin dal suo inizio.

L'inadeguatezza della normativa vigente, e non solo quella penale, allora denunciata guida ancora oggi la formulazione tecnica della proposta.

Il primo scopo che ci si propone è l'adeguamento della normativa al quadro costituzionale di difesa e tutela della vita e della famiglia in un'ottica che deve tener conto della realtà odierna, di ciò che già è stato fatto e di ciò che si dovrà fare.

La coerente e ferma posizione di difesa della vita che la Democrazia Cristiana assume nel momento in cui riconferma il principio che l'aborto — proprio in quanto soppressione di una vita — è da considerarsi reato, si inserisce in una linea politica che la DC ha costantemente perseguito. Ricollegandosi alle scelte costituzionali ed in particolare agli articoli 2, 31 e 37 alla cui formulazione ed approvazione la DC ha dato un contributo determinante, costante è stata

l'opera per sviluppare una linea politica che, riaffermando il valore sociale della maternità, consentisse di realizzare una concreta tutela della vita in una logica volta a rimuovere quelle cause che possono indurre la donna all'aborto.

Nel periodo immediatamente successivo all'approvazione della Carta costituzionale ha inizio il lungo processo di concreta realizzazione dei principi in essa contenuti.

In questo quadro si inserisce l'azione costante ed incisiva della DC che è stata caratterizzata: da un ampliamento sempre maggiore della tutela sanitaria e previdenziale; attenzione per la politica degli assegni familiari estesi via via a categorie sempre più ampie di lavoratori ed oggi di fatto garantiti anche ai disoccupati; da una politica di concreto sostegno dell'occupazione (anche al fine di garantire ad ogni lavoratore, come vuole l'articolo 36 della Costituzione, un'esistenza libera e dignitosa e, quindi, la concreta possibilità di accogliere nel proprio nucleo familiare una nuova vita); dall'avvio di una politica per la casa e per i servizi sociali. In una logica di tutela della vita, intesa non soltanto come diritto a nascere, ma come diritto a vivere in modo pienamente umano, vanno inquadrati anche gli interventi volti a garantire il diritto allo studio da parte di tutti i cittadini.

Senza dubbio tali interventi di carattere generale non risolvono completamente i problemi che la donna e la coppia deve spesso in concreto affrontare e risolvere di fronte ad una nuova gravidanza. Molto ancora su questo piano rimane da fare.

Un quadro completo di tali interventi non può, peraltro, dimenticare alcune tappe particolarmente significative per la tutela del diritto del concepito alla vita ed all'inserimento in un nucleo familiare e delle donne alla maternità.

Uno dei momenti più salienti di tale processo è dato dalla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela della lavoratrice madre di recente modificata e migliorata con legge n. 1204 del 1971.

Proposta da un Ministro del lavoro democristiano ed affidata alla relazione di un deputato della DC, la legge n. 860 era da considerarsi una delle più avanzate d'Europa e non solo nel periodo in cui è stata approvata. Il vasto campo di applicazione, il tipo di tutela riconosciuta alle lavoratrici madri (che prevedeva, fra l'altro, l'istituzione di asili nido e camere di allattamen-

to) ne faceva senza dubbio uno strumento di tutela della vita ed una tappa di notevolissima importanza nella dinamica di attuazione del diritto alla maternità della lavoratrice, anch'esso costituzionalmente garantito.

In questa logica va inserita anche la legge n. 7 del 1963 sul divieto di licenziamento a causa di matrimonio la quale libera la lavoratrice dalla triste alternativa fra matrimonio e posto di lavoro e contribuisce a garantire al nascituro il diritto ad una famiglia.

Diritto alla famiglia che la legge sull'adozione speciale (n. 431 del 1967 proposta e portata avanti da parlamentari democristiani) mira concretamente a realizzare, rendendo prioritario il diritto del bambino ad essere inserito, nel suo esclusivo interesse, in un nucleo familiare desideroso ed idoneo ad accoglierlo e di educarlo.

Quest'attenzione costante a garantire livelli umani di vita ed a risolvere problemi di particolari difficoltà per le madri ha guidato anche le scelte relative a quei servizi (scuole materne pubbliche e private ed asili nido - legge n. 444 del 1970 e n. 1044 del 1971) i quali devono agire in proficuo e continuo contatto con la famiglia cui compete in via primaria la cura e l'educazione dei propri figli.

Anche per garantire tale possibilità di cura diretta da parte delle madri almeno nel primo anno di vita del figlio è stata promossa dalle parlamentari della DC quella revisione della legge di tutela delle lavoratrici madri del 1950 che ha portato all'approvazione della legge n. 1204 del 1971. L'estensione della tutela alle lavoratrici autonome e la previsione di un congedo facoltativo di sei mesi nel primo anno di vita del bambino (previste espressamente dalla proposta Anselmi) caratterizzano, tra l'altro, questo provvedimento che il rapporto redatto dalla sociologa francese Eveline Sullerot indica fra i più avanzati del mondo.

L'esigenza di garantire alla famiglia un'adeguata assistenza psicologica e sociale per i problemi che si trova a dover affrontare, e di tutelare la salute della donna e del prodotto del concepimento, ha determinato la istituzione dei consultori familiari ai quali è stato anche demandato il compito di divulgare le informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza, consigliando i metodi ed i farmaci atti a ciascun caso e di somministrare

i mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile.

Alla approvazione della legge n. 405 del 1975 istitutiva dei consultori familiari, ha dato un contributo determinante la DC attraverso la proposta di legge Falcucci, Martini, presentato rispettivamente al Senato ed alla Camera dei Deputati. Varie le norme della riforma del diritto di famiglia che si inquadrano in una logica di tutela del diritto alla vita inteso, come è già stato precisato, non solo come diritto a nascere, ma come diritto a vivere in modo pienamente umano e che quindi contribuiscono ad eliminare alcune delle cause che possono indurre la donna all'aborto. Fra queste vogliamo, per tutte, ricordare le norme relative alla possibilità di riconoscimento dei figli adulterini ed all'attribuzione a tutti i figli nati fuori del matrimonio del diritto all'educazione, all'istruzione, al mantenimento da parte dei genitori o del genitore naturale, senza tuttavia cadere nell'equivoco di ritenere che il puro fatto della procreazione determini di per sé la comunità familiare.

E quale sia stato l'impegno della DC per la riforma del diritto di famiglia (proposta di legge Martini-Ruffini e Falcucci) è evidente ad ogni osservatore imparziale ed obiettivo. Certamente i traguardi raggiunti in questa politica che tende a rimuovere le cause che possono indurre la donna all'aborto ed a risolvere il drammatico problema dell'aborto clandestino in una logica di vita e non di morte non possono ancora considerarsi soddisfacenti. Continuare ad operare in modo efficace sulla società e sul costume attraverso la predisposizione di strumenti sempre più vasti di prevenzione sociale è un impegno costante della democrazia cristiana ribadito anche nel documento approvato all'unanimità dalla direzione il 18 ottobre 1976.

Obiettivo prioritario in tale linea è da considerarsi una consapevole educazione sessuale dei cittadini che non si riduca ad informazioni tecniche sui meccanismi di riproduzione o sui contraccettivi, ma miri alla formazione integrale ed equilibrata della persona.

L'ulteriore e coraggioso sviluppo di una politica della casa che rompa, fra l'altro, la spirale dell'uso esclusivamente speculativo delle aree contribuirà a rimuovere, assieme con il sostegno dell'occupazione, dei

redditi da lavoro e con la politica di intervento a favore dei disoccupati, cause di obiettivo disagio che spesso possono indurre all'aborto.

Un ulteriore perfezionamento degli assegni familiari, lo sviluppo ed il potenziamento dei servizi sanitari ed assistenziali determineranno un ulteriore processo positivo in una logica di tutela della vita.

In questi campi particolare attenzione la DC intende riservare alla ricerca scientifica a fine preventivo e terapeutico nei campi connessi con l'assistenza alla vita iniziata ed alla maternità difficile ed all'assistenza pre-, peri- e post-natale al fine di ridurre al massimo i danni derivanti dalle gravidanze ad altissimo rischio, la mortalità infantile e le minorazioni e malformazioni congenite.

In tal campo un'efficace opera di prevenzione può essere esplicata anche dalla vaccinazione obbligatoria contro la rosolia, già proposta nella VI legislatura, dalla senatrice Maria Pia Dal Canton, che verrà prossimamente riproposta.

In una logica di sì alla vita ed alla dignità della persona si inserisce anche la tutela degli handicappati per i quali da parte di parlamentari democristiani sono già state avanzate proposte di natura previdenziale ed assistenziale, scolastico ed occupazionale.

L'attenzione della DC si è rivolta anche alla necessaria revisione della legge n. 431 del 1967 sull'adozione speciale nell'intento di rendere, salvaguardandone la serietà e la sicurezza, sempre più snelle le procedure e, di conseguenza, di raggiungere sempre meglio l'obiettivo di garantire una famiglia stabile ai minori che ne sono privi.

Ad una logica di sì alla vita la DC intende continuare a rispondere anche attraverso lo sviluppo dei servizi sociali per i minori, l'ulteriore miglioramento della legislazione di tutela delle lavoratrici madri soprattutto al fine di fiscalizzare l'onere per le due ore di allattamento e di prevedere attraverso un prolungamento del congedo facoltativo *post-partum* più ampie ed effettive possibilità di assistenza diretta del bambino da parte della madre. Un'attenzione particolare si intende inoltre rivolgere, anche alla luce dei risultati dei recentissimi studi dell'Istituto di medicina sociale, al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie di lavoro per eliminare la incidenza negativa di alcune situazioni sulla gravidanza della lavoratrice e per preveni-

re gli effetti dannosi che tali condizioni possono avere sull'esito della gravidanza. Naturalmente, per raggiungere concretamente tale risultato, occorre porre gli ispettori del lavoro in grado di espletare nel modo migliore i compiti loro affidati.

Anche il potenziamento dei consultori familiari costituisce una delle risposte positive che la DC intende dare nel quadro di una politica volta a rimuovere le cause che possono indurre la donna all'aborto. A tal fine è opportuno che ad essi sia esplicitamente affidato il compito innanzitutto di informare la donna sui diritti ad essa spettanti a norma delle leggi vigenti a tutela della maternità e dell'infanzia e sui servizi socio-sanitari-assistenziali offerti dalle strutture operanti sul territorio. Qualora le prestazioni necessarie a rimuovere lo stato di disagio in cui versa la donna o la coppia non siano già offerte da dette strutture, ai consultori familiari potrà essere affidato il compito di individuare, di accordo con la donna e con la famiglia, l'intervento necessario da realizzare attraverso un fondo *ad hoc* finanziato dallo Stato.

Queste alcune delle risposte che la DC ha dato ed intende dare nell'immediato futuro al fine di rimuovere, in una logica di rispetto della vita e della persona, le cause che possono indurre la donna all'aborto.

È questa che passa attraverso l'azione sul costume e sulle strutture sociali l'unica via che può di fatto contribuire a ridurre il ricorso all'aborto, visto che i paesi che hanno scelto la via della liberalizzazione hanno già dovuto constatare il fallimento dell'obiettivo che si proponevano.

La democrazia cristiana ha dedicato al tema dell'aborto tutta l'attenzione, soprattutto umana che tale argomento merita. Essa ritiene di dover riaffermare in modo inequivocabile quei principi umani che sono non solo propri della natura popolare e del patrimonio ideale del partito, ma che costituiscono al di là delle distinzioni di fede e di ideologie, un punto di convergenza unitaria della coscienza umana.

La proposta di legge che segue può dividersi in due parti. La prima contiene i principi per la realizzazione di un sistema di sicurezza che consenta alla donna ed alla famiglia di avere chiara visione degli aiuti che la società offre per superare le difficoltà che una gravidanza può arrecare.

Con gli articoli da 1 a 8 vengono predisposti mezzi e strutture adeguati per la

consulenza e l'assistenza alla famiglia ed alla coppia, la programmazione di adeguati aiuti per le famiglie economicamente meno favorite, l'assistenza tecnica specifica per la maternità difficile. Il tutto attraverso un'integrazione delle competenze dei consultori creati con la legge n. 405 del 1975.

Con l'articolo 9 viene delineata la competenza dei consultori con riferimento alla volontà abortiva della donna. Si è certi che l'approvazione di questa prima parte della proposta contribuirebbe in maniera determinante non solo alla maturazione della coscienza sociale dei cittadini, ma all'eliminazione di quel doloroso, drammatico problema che è l'aborto clandestino.

Di esso, la democrazia cristiana, attraverso i presentatori della presente proposta si fa carico come di un grave problema sociale e sanitario, ben conscia che esso non può essere risolto attraverso leggi di depenalizzazione dell'aborto, ma con la predisposizione di strumenti di prevenzione sociale del tipo di quelli indicati, che concorrono a creare le condizioni perché si possa realizzare una effettiva preparazione a tutti i livelli sociali per una paternità e maternità responsabile.

La seconda parte della proposta muove dalla considerazione che ogni alterazione o rottura del principio della difesa e tutela della vita, come valore irrinunciabile posto a garanzia di ogni civile convivenza, apre la strada ad un processo involutivo che rischia di mettere in forse alcune fondamentali conquiste della civiltà e subordina il diritto alla vita all'interesse economico o di potere. Di fronte ad ipotesi siffatta l'ordinamento giuridico, proprio di uno Stato democratico, che in quanto tale deve tutelare il « bene comune », reagisce con la repressione, ove non basti la prevenzione, del comportamento illecito, sanzionandolo penalmente.

Il punto fermo di questa parte della proposta è la convinzione che l'aborto costituisca, in linea di principio, un delitto contro la persona. Essa muove dalla consapevolezza che il feto sia persona fin dall'atto del concepimento e che, pertanto, la sua soppressione non costituisca, di per sé, un fatto dissimile dall'omicidio, ancorché sia possibile riconoscere a chi abortisce una minore intenzione a delinquere di quella dell'omicida.

Vi sono delle « costanti » necessarie incondizionatamente all'esistenza di ogni so-

cietà. La prima di esse è la tutela degli individui che la compongono, della loro vita ed integrità fisica. Se si rinuncia ad essa, si mina *a priori* la saldezza della convivenza sociale, creando premesse disastrose per il suo fallimento. Questa affermazione è tanto vera, che non è seriamente discutibile.

Sicché chi propende per un ampio riconoscimento legislativo dell'aborto è costretto a ricorrere all'artificio di distinguere nella vita umana un periodo in cui essa è protetta ed un altro in cui essa non gode di tutela. Questa prospettiva, pregna di un materialismo che riduce la struttura « uomo » ad una serie di funzioni e capacità determinate in modo artificioso ed intellettualistico, porta a porsi la domanda se e quando si possa riconoscere al nascituro le qualità umane, e a dare ad essa risposte difformi ed equivocate, unite soltanto dal tratto comune di essere espedienti per superare fittiziamente un dato di natura inequivocabile. Il dramma di questa domanda è che essa può ricevere risposta solo mediante una concezione, dettata, come tutte le convenzioni, da considerazioni di utilità e di opportunità. Ma è chiaro che quando si affida il giudizio sull'umanità o meno di essere a parametri utilitaristici, si accettano i presupposti del peggiore razzismo che consente e giustifica le più aberranti discriminazioni.

Che il feto debba considerarsi uomo deriva, invece, da una prospettiva dell'ordinamento sociale, per la quale la struttura di ogni realtà si palesa in relazione al suo momento finale che ricomprende, dando loro significato, tutti i momenti precedenti. Quindi, sul piano logico, non ha senso domandarsi quando un feto è uomo: dal momento che è persona deve essere comunque trattata come tale.

Appare chiaro, in questo contesto, che il riconoscimento della natura umana dell'embrione giustifica il rispetto della sua vita e della sua integrità fisica. La tutela del feto altro non è che un aspetto della indispensabile tutela che l'ordinamento presta alla persona. L'autorizzazione all'aborto costituirebbe, invece, una radicale contraddizione del principio fondamentale di ogni ordinamento, cioè della regola dell'incolumità « dell'innocente », che verrebbe scardinata, attraverso la permissione di una violenza gratuita.

Queste considerazioni trovano, altresì, un saldo confronto sul terreno scientifico.

L'individualità del concepito si determina esclusivamente in forza di un processo di autoduplicazione del patrimonio genetico che è stato acquisito nel momento della fecondazione, processo attraverso il quale si ricostituisce il numero di cromosomi che caratterizza la specie umana. Attraverso la duplicazione cellulare il primitivo patrimonio cromosomico determina la costruzione di tutto l'individuo senza necessità di ulteriori interventi estrinseci. Appare allora assurdo ipotizzare una differenza qualitativa dell'intervento abortivo (per quanto attiene alla aggressione al nascituro e indipendentemente quindi dalla diversità delle tecniche operative) in relazione al grado dello sviluppo fetale, perché nella complessità delle molecole proteiche esistono le premesse di tutti i caratteri dell'individuo (dal colore degli occhi, all'altezza della persona, al metabolismo).

Se nei cromosomi esiste l'intera eredità e la esatta memoria di tutte le potenzialità che l'uomo potrà attuare una volta venuto alla luce, appare incongruente, proprio sul piano scientifico l'atteggiamento di coloro che ritengono di poter giustificare o meno l'aborto in funzione del tempo, rispetto alla data del concepimento, in cui l'atto viene compiuto, quasi che la censurabilità o meno del fatto dipendesse non dalla sua portata oggettiva ma piuttosto dalle condizioni temporali in cui viene attuato. Senza dire poi che la scienza della psicoanalisi ha ormai riconosciuto che debbono essere fatte risalire a fasi della vita intrauterina anche connotazioni caratteriali dell'individuo adulto, di guisa che non è neppure possibile ridurre la vita del feto a una evoluzione di tipo esclusivamente biologico priva di riflessi nella dimensione della psiche.

Nella misura in cui il nostro ordinamento costituzionale si ripromette, come motivo ispiratore di tutta la legislazione, di garantire lo sviluppo del singolo, rimuovendo gli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione della persona umana, non può seriamente dubitarsi della necessità di tutelare l'individuo non ancora nato e quindi di sanzionare penalmente l'aborto. Certo si potrà discutere circa la misura della pena, e nella prospettiva di una più ampia riforma della parte generale del codice penale, circa la qualità della sanzione da infliggere al trasgressore; ma la sanzione deve essere seria e concretamente avvertibile dal soggetto e dalla collettività. Diversamente, si celebrerebbe l'incoerenza di pro-

clamare formalmente l'illiceità del fatto, smentendola con l'esiguità della sanzione.

Questo è il presupposto di fondo che ispira la nostra iniziativa. Ci sembra che esso risponda a principi non solo scientificamente documentabili, ma anche riflessi in una diffusa sensibilità del nostro contesto sociale.

I termini più propriamente giuridici si compendiano nell'affermazione di un « diritto alla vita » del nascituro, diritto tanto più meritevole di tutela quanto meno il suo titolare è in grado di garantirne l'attuazione. Si tratta di un diritto che il legislatore non è libero di riconoscere o negare collegandone la rilevanza ad una propria indifferenziata scelta in quanto il diritto alla vita appartiene al novero di quei diritti fondamentali che un ordinamento giuridico non può negare senza negarsi esso stesso come disciplina concreta di una società civile. Proprio per questo, tale diritto trova puntuale affermazione nella nostra Carta costituzionale, la quale esplicitamente « riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo », primo fra tutti, ovviamente, quello ad essere se stesso e quindi a vivere. La tutela del concepito risulta, inoltre, assolutamente coerente in un ordinamento come il nostro che ha assunto a criterio fondamentale di tutta la sua normativa proprio la garanzia della persona umana.

D'altra parte, poiché per quanto si è detto sopra, la tutela costituzionale del concepito non trova formale discriminazione in rapporto al grado di sviluppo del nascituro risulta arbitrario pretendere di distinguere un periodo dello sviluppo fetale in cui l'individuo appaia semplicemente parte del corpo della madre da un altro in cui, per la sua ipotizzata capacità di sopravvivenza anche al di fuori del grembo materno, possa essere ritenuto autonomo soggetto di diritti. È chiaro che così si introduceva una distinzione surrettizia non solo insuscettibile di trovare un suo concreto indice di valutazione obiettiva ma anche del tutto estranea al dettato costituzionale.

Si può semmai aggiungere che la nostra Costituzione espressamente tutela (articolo 31, capoverso) la maternità, cioè il legame naturale del concepito con la madre, che è una relazione tipica della vicenda umana priva di equivalenti in altri rapporti della vita. Tutelare la maternità significa all'un tempo assicurare garanzia alla donna come gestante e al nascituro finché vive nel grembo della madre; significa

garantire un rapporto e quindi riconoscere un soggetto ben prima della sua venuta alla luce. In una coerente connessione del principio di cui all'articolo 31 con quello di cui all'articolo 2 è agevole intendere come la nostra Costituzione, ponendo al centro della sua tavola di valori la protezione dell'uomo, ne ha avvertito la presenza all'interno dell'ordinamento indipendentemente da una sua concreta possibilità di movimento o di azione (rispetto alla quale, come giustamente è stato osservato, la garanzia giuridica dovrebbe essere negata anche a soggetti adulti affetti da gravissime malformazioni). La genuina tutela dell'uomo così come avverrebbe se la si ritenesse operante a partire da un momento dello sviluppo naturale dell'individuo e non prima.

La chiarezza della premessa non esclude di per sé, la necessità di porre particolare attenzione ad ipotesi tipiche (da taluni considerate come « eccezioni »), cui l'ordinamento riconosce rilevanza con il permettere il nocumento dell'innocente. Ciò accade quando viene a conflitto l'incolumità di due innocenti. È il caso tipico dello stato di necessità, esemplificato normalmente nell'« aborto terapeutico ». Le eccezioni al principio prospettato devono essere dedotte da un orizzonte al cui centro è posto il rispetto della vita umana in ogni suo tempo e in ogni sua forma.

Questa prospettiva induce a respingere altre ricorrenti motivazioni che in modo palese o sommo giustificano differenti impostazioni di partenza nell'affrontare il problema dell'aborto.

Una di esse è che la legge sull'aborto debba essere considerata un capitolo della legislazione sul controllo delle nascite e che l'aborto trovi una sua precisa legittimazione quale strumento per arginare le conseguenze dannose della sovrappopolazione del paese.

È un fatto, invece, che il rimedio avrebbe una efficacia irrilevante per la soluzione del problema demografico e sarebbe enormemente pericoloso per le deviazioni cui si presta. Una limitata liberalizzazione dell'aborto rischierebbe infatti, soltanto di costituirsi come un alibi per la mancanza di sforzi concreti in favore di una responsabile regolamentazione delle nascite. Una sua generale liberalizzazione a questi fini sarebbe, per contro, aberrante, perché in questa logica si potrebbe giungere fino alla

legittimazione di veri e propri crimini come l'eutanasia e ancor più il genocidio.

L'interruzione della gravidanza motivata in tale modo elude, insomma il problema aggravandolo. Sembra segno chiaro di incoerenza che la tesi della liberalizzazione sia portata innanzi da movimenti che nominalmente si proclamano tutori di una liberazione della donna, senza che essi si rendano neppure conto del fatto che l'aborto liberalizzato renderebbe sempre più la donna strumento dell'uomo, con sacrificio di quel valore della procreazione responsabile che, nella prospettiva della coppia, dovrebbe diventare tipico modello di una vicenda umana in cui la persona (uomo o donna che sia) risulti veramente libera e capace di autodeterminarsi all'azione assumendosi la responsabilità degli atti che compie.

Appare inoltre viziato in modo radicale ogni atteggiamento che prospetti il problema dell'aborto nei termini di un diritto soggettivo della donna. L'incongruenza di tale tesi è facile da rilevare e muove in sostanza da una arbitraria accentuazione del ruolo della madre nella procreazione. Ogni madre può disporre, entro certi limiti, del proprio corpo, non di quello altrui. Il feto è un'altra persona con un suo destino e una gamma di diritti ed aspettative che meritano tutela e rispetto. Con l'aborto la donna non decide di se stessa o del proprio corpo, ma abusa di una vita umana autonoma.

Si badi. L'aborto è obiettivamente nella realtà della esperienza prima ancora che come si è detto sopra sul piano del dettato costituzionale, un fatto di relazione intersubiettiva ed è a questa relazione che il legislatore deve avere riguardo se vuole organizzare una tutela che non si fondi su aprioristici indici culturali o ideologici ma assuma responsabilmente tutti i dati che la scienza e l'esperienza sono in grado di fornire. Non si tratta allora di bizantineggiare intorno al momento cui ricondurre il venire ad esistenza dell'individuo perché i biologi hanno da tempo risposto a tale interrogativo chiarendo che, dal concepimento fino alla nascita, non v'è soluzione di continuità nello sviluppo del feto di guisa che non è possibile in nessun caso isolare un momento della vita intrauterina o di quella successiva in cui possa cogliersi il passaggio da non-individuo all'individuo, da non-essere all'essere, dal non-uomo all'uomo.

Ora, qui, ogni interruzione di gravidanza così motivata dà vita ad un abuso intollerabile, perché non si fonda nel diritto ma su una pretesa palesemente egoistica. sul ripudio di ogni prospettiva di sacrificio, sull'illusione edonistica che stimola il più forte a sopprimere ingiustamente il più debole.

Infine, un altro punto che ha ispirato il nostro lavoro di documentazione e di riflessione prima di giungere alla formulazione che sottoponiamo all'esame del Parlamento, si riconduce al problema, da molte parti prospettato, come preliminarmente a qualsiasi altro, secondo il quale nell'attuale contesto sociale, non verrebbe in realtà in discussione un'alternativa tra interruzione della gravidanza e il suo divieto ma piuttosto tra la interruzione clandestina e interruzione regolamentata, condizionata e garantita dalla legge. Che l'aborto, nei casi in cui, per ragioni diverse da una considerazione puramente immotivata ed egoistica possa ritenersi non punibile debba essere effettuato in maniera tale da garantire un controllo metodico, è notazione non solo ovvia ma addirittura doverosa.

La liceità di un comportamento non può discendere da una considerazione di ordine meramente statistico, a meno di non voler negare in radice la funzione del legislatore, il quale dovrebbe allora limitarsi a recepire i fatti così come sono senza collocarli in un contesto che guardi allo sviluppo dell'uomo e non ad una sua passiva involuzione sotto la spinta immotivata delle cose. In un mondo in cui la violenza si programma, si manifesta e si perpetua a tutti i livelli appare assurdo, proprio sul piano sociale, legittimare indiscriminatamente in sede legislativa un atto di violenza. Sembra invece alquanto strano che quelle medesime forze culturali che si dichiarano sostenitrici dell'uomo sfruttato, oppresso, gestito, dato in custodia ad altri che lo condizionano e lo violentano nelle sue potenzialità di sviluppo e di esplicazione, non avvertano che il bambino concepito e non nato addirittura essere assunto, come giustamente è stato osservato, a simbolo della nostra condizione umana; vivente e totalmente proteso verso la vita; portatore di un progetto di vita già integralmente motivato nelle sue premesse e tuttavia totalmente dipendente dagli altri in esclusiva custodia degli altri.

Tutto ciò non toglie che un problema come quello dell'aborto meriti una maggiore

considerazione da parte del legislatore da concretarsi in una più umana comprensione per chi abbia compiuto un così grave gesto sotto l'incombere di situazioni obiettivamente difficili. Ma questo è altra cosa dal volerne affermare la liceità etica e giuridica.

Del resto, in questo senso, si è espressa pur con motivazioni sulle quali peraltro non siamo integralmente d'accordo con la sentenza n. 27 del 1975, la Corte costituzionale.

Il dissenso nasce non su ciò che in positivo la Corte ha detto con riguardo ai fatti di causa, ma laddove essa ha preteso di vincolare il legislatore ad ipotesi prefissate, suffragando le innovazioni legislative con considerazioni non giuridiche, ma medico-scientifiche. È stato questo un sistema di sentenziare che ha giustamente sollevato e da più parti fondate riserve che non possono non essere condivise. Pur con tutto il rispetto che l'alto Consesso merita va ribadito che esso non può sostituirsi al legislatore dando per di più un crisma di liceità o quanto meno di legittimità a situazioni che tale crisma non possono avere.

La Corte ha messo a fuoco due direttive cui deve ispirarsi la legislazione ordinaria in tema di aborto: l'una, sulla quale si è fondata la dichiarazione di parziale incostituzionalità della norma vigente in materia di procurato aborto, relativa al limite negativo di una legislazione che sanziona l'aborto, nel senso che l'atto abortivo deve essere ritenuto costituzionalmente legittimo quando sia giustificato dalla necessità di tutelare il diritto della madre alla « salute »; l'altra di segno positivo, che ribadisce la garanzia costituzionale del diritto del nascituro alla vita, di riflesso escludendo che possa ritenersi coerente al disegno costituzionale sia una legge che direttamente depenalizzi l'aborto, sia la mancanza di ogni disciplina al riguardo quale quella che potrebbe derivare da una indiscriminata abrogazione della normativa vigente.

Dal primo punto di vista, la Corte ha chiaramente indicato che deve ritenersi incostituzionale una legge che impedisca l'interruzione di gravidanza — al di là quindi del principio segnato dall'articolo 54 del codice penale — quando la ulteriore gestazione implichi danno o pericolo grave, non altrimenti evitabile per la salute della madre. Il problema, in sede legislativa, consiste semmai come ha avvertito la stessa Corte, nel predisporre le cautele necessarie per impedire che l'aborto venga procurato sen-

za seri accertamenti sulla realtà, gravità e inevitabilità del danno o pericolo che potrebbe derivare alla madre dal proseguire la gestazione.

V'è per vero nella formulazione adottata dalla Corte costituzionale un pericoloso ed ampio alone di incertezza derivante dall'uso del concetto generico di « salute materna », che importa un esteso ed incontrollato allargamento del concetto.

È compito preciso del legislatore dirimere ogni dubbio al riguardo con una definizione ben precisa ed individuabile dei connotati del concetto di « salute materna ». È ciò che nella presente proposta viene fatto all'articolo 10.

La salute della donna assume un rilievo tale da giustificare la non applicabilità delle pene allorquando essa può subire un danno grave irreversibile.

Danno la valutazione della cui entità non può essere lasciata *ad libitum*, ma deve essere accertata secondo i criteri e con i mezzi della scienza medica. La procedura è quella indicata dagli articoli 11 e 12 mentre il successivo articolo 13 indica i luoghi di cura entro cui è possibile compiere l'interruzione della gravidanza.

Abbiamo ritenuto di dover disciplinare con espressa previsione ciò che la donna deve fare perché si possa invocare l'applicazione dell'articolo 10 onde evitare di creare un vuoto legislativo ed impedire un intervento di altri poteri dello Stato, che, in assenza di norme precise avrebbero dovuto ricorrere ad artifici per risolvere i singoli casi.

Il secondo comma dell'articolo 13, da considerare anche in relazione all'articolo 14 tiene in giusta evidenza le finalità di determinati istituti che per loro natura, sulla base di principi etici o religiosi, desunti dalle finalità dei propri statuti possono, in omaggio al principio del pluralismo ormai dovunque conclamato e da tutti accettato, esimersi dal compiere atti intramurali contrastanti con gli scopi che caratterizzano l'ente. Analoghe considerazioni riferite ad una vera e propria obiezione di coscienza hanno portato alla formulazione dell'articolo 14.

Gli articoli 15, 16 e 17 disciplinano fattispecie diverse di aborto procurato, nel primo caso senza il consenso della donna ed è l'ipotesi più grave ed aberrante che possa ammettersi per la quale è prevista la pena della reclusione, aggravata in caso di morte o lesione. Il secondo ed il terzo caso ri-

guardano l'aborto con il consenso della donna ed il cosiddetto auto-aborto: in linea con i principi che abbiamo più sopra illustrato è prevista l'irrogazione di una pena che si ispira però a principi di umanità e non già di mera e cieca punizione.

Un discorso più completo merita l'articolo 18. Ritenendo che comportamenti posti in essere in circostanze diverse meritino una differenziata considerazione anche in sede penale, si è ritenuto di dover dettare una norma che espressamente ammetta alcune specifiche circostanze attenuanti di un fatto qualificato come reato. In un sistema come il nostro, che programmaticamente rifugge da ogni indiscriminata classificazione per tipi astratti invitando a considerare la peculiarità delle situazioni concrete e quindi anche il significato specifico che l'atto assume per colui che lo compie, non si può certo dimenticare, naturalmente senza perdere di vista i principi costituzionali, quanto varie e spesso drammatiche possono essere le ragioni che inducono talora la donna, con personale tormento e dolore, a sottoporsi a pratiche abortive. Abbiamo allora ritenuto di dover prevedere una specifica circostanza attenuante per l'ipotesi che l'aborto sia stato commesso in conseguenza di un turbamento provocato nella madre dal ragionevole timore di malformazioni o di gravi anomalie del nascituro. Pur riconoscendo, in linea di principio, che così come il nato, anche il nascituro merita piena tutela quale individuo, con la conseguenza che tale tutela debba essere tanto più incisiva e penetrante quanto più egli abbisogni di cure o di attenzioni, e pur consapevoli che il qualificare un individuo come anomalo in forza esclusiva della commisurazione ad un modello antropologico ritenuto « normale » costituisce il riflesso di un condizionamento culturale che pretende di selezionare gli anormali rispetto ai normali, i devianti rispetto a coloro che si assumono rispondenti a schemi recepitati, non può prescindere dalla situazione di grave turbamento psicologico nella quale si può venire a trovare la gestante quando acquisti consapevolezza che il bambino che porta in grembo è diverso dagli altri e, sulla spinta di un grave stato emotivo, pensi di sottrarlo ad una vita di stenti e di ansie. Nella misura in cui la sanzione penale non si rivolge a una categoria astratta di soggetti, ma ad un soggetto individuato, con il suo carico irripetibile di tensioni e di emozioni, di turbamenti e di sensibilità, è

doveroso che il legislatore tenga conto, pur senza vulnerare il principio delle condizioni peculiari nelle quali una madre si è trovata quando ha compiuto l'aborto.

Una seconda circostanza attenuante abbiamo previsto laddove l'aborto sia stato commesso in conseguenza del turbamento della madre, e per le condizioni economico-sociali eccezionalmente difficili in cui si trova, la nascita del figlio ne renderebbe impossibile il mantenimento o comprometterebbe gravemente quello degli altri figli. Non v'è dubbio che l'ordinamento giuridico deve trovare in altre direzioni e con il ricorso ad altri strumenti il modo per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che tuttora rendono per tanti versi non omogenea la nostra società: non sfuggerà che a ciò abbiamo cercato di dare positiva risposta con la prima parte della presente proposta. Peraltro, senza nulla togliere alla rilevanza di questi diversi strumenti e alla doverosità di adeguarli alle concrete esigenze della società, c'è sembrato doveroso prendere atto di alcune situazioni concrete la cui drammaticità possa aver determinato nella madre in attesa un trauma tale da indurla all'aborto.

La politica penale non può risolversi in un mero intervento repressivo; essa deve tenere conto non solo della realtà che circonda la commissione di certi fatti, ma anche delle decisioni motivazionali, che in questo campo non sempre sono di facile giustificazione od identificazione.

Ogni consorzio umano deve poter avere a guida della propria vita una normativa preventiva e repressiva che tenga conto dell'evoluzione non solo dei costumi, ma anche degli orientamenti di rilievo dei poteri dello Stato. In questo quadro va constatato che esiste una situazione giuridica di permissività o di tolleranza, risalendo le ultime sentenze della magistratura in merito a parecchi anni addietro ed ammettendo di fatto ipotesi di confronto e di soluzione dei problemi disancorate da norme certe.

È chiaro che sarebbe grave errore porre norme che mantengano questo alone di incertezza ovvero che di fatto, per prassi consolidata, verranno applicate con deviazioni interpretative.

Con autonome previsioni normative abbiamo poi dettato specifiche sanzioni a carico del sanitario che venga meno ai doveri deontologici e giuridici ponendo in essere false attestazioni (articolo 19), a carico di chi somministri alla donna ritenuta in-

cinta mezzi abortivi o compia atti a ciò idonei, qualora da tale attività derivino lesioni o la morte (articolo 20), di chi procuri alla donna incinta mezzi idonei all'aborto (articolo 23).

All'articolo 21 è prevista l'ipotesi del perdono giudiziario: l'inserimento di tale norma è sembrata opportuna anche al di là della previsione generale di cui al I Libro del codice penale per il rilievo espresso che è stato dato alla valutazione delle circostanze tipiche del momento commissivo ed alla previsione di ulteriori reati specificamente previsti nella proposta.

Il divieto della carcerazione preventiva è anch'esso ispirato a quei principi di umanità che stanno alla base della proposta. Tale ipotesi, di divieto della carcerazione preventiva, in realtà già esiste nel nostro ordinamento quale ipotesi di normativa speciale derogante al principio generale sul mandato di cattura (ed è la fattispecie di cui all'articolo 576 del codice penale).

L'articolo 24 persegue l'ipotesi del favoreggiamento o della divulgazione di mezzi o procedimenti atti all'aborto. I fatti o gli atti repressi mal si conciliano con un sistema legislativo tendente a formare una coscienza civica, nello spirito, dell'umana comprensione per il dramma dell'aborto.

Va ancora osservato che con il richiamo operato dall'articolo 25 alle fattispecie di cui agli articoli 326 e 622 del codice penale si è voluto espressamente vincolare, stante la delicatezza della materia, il medico alla totale riservatezza.

Infine, resi sensibili da recenti indagini mediche che hanno drammaticamente denunciato il diffondersi di malattie veneree, abbiamo ritenuto di dover conservare la previsione normativa di cui all'articolo 554

del codice penale, relativa al contagio di sifilide o di blenorragia, pur in una nuova edizione più consona. Per le ragioni di principio sopra indicate ci è sembrato opportuno dare una nuova dislocazione sistematica alla norma.

Come logica conseguenza dell'assetto giuridico disciplinante le varie fattispecie e nella convinzione dell'assoluta necessità di un superamento dell'attuale situazione è stata prevista l'abrogazione del titolo decimo del Libro II del codice penale e degli articoli in esso previsti.

Onorevoli Colleghi, con la proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame abbiamo ritenuto di rispondere all'esigenza di rivedere la normativa sull'aborto, senza cedere alle facili strumentazioni di chi individua nell'autonoma scelta di colui che è nato sufficiente giustificazione per la soppressione del nascituro, ma anche senza perdere di vista la diversità delle situazioni concrete che spesso consentono di dare differente valutazione ad un atto pur ritenuto meritevole di sanzione penale. In questo quadro abbiamo distinto, entro i confini segnati dal testo costituzionale la previsione tipica del reato di aborto, una serie di ipotesi da valutare con attenuanti, una fattispecie di non punibilità.

In tutti i casi nei quali abbiamo previsto che una pena dovesse essere irrogata non abbiamo certo, secondo un paradigma astratto, creduto di delegare ad un sistema sanzionatorio la difesa di nostre ragioni ideali e morali, ma abbiamo ritenuto di svolgere la funzione che è propria del legislatore di un paese civile: segnare direttive di comportamento e modelli di azione ai consociati in forza dei valori emergenti nel complessivo contesto costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La legge garantisce e tutela la vita umana dal suo inizio.

A tal fine promuove l'istituzione e lo sviluppo di servizi sociali, assistenziali, sanitari e culturali anche in ordine alla procreazione consapevole e responsabile e realizza interventi diretti a rimuovere le condizioni di ordine psicofisico, economico, sociale ed ambientale che possono ostacolare la piena realizzazione del diritto alla vita e l'armonico sviluppo della persona umana.

ART. 2.

La legge 29 luglio 1975, n. 405 è modificata con l'aggiunta degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 alla presente legge.

ART. 3.

I consultori familiari contribuiscono inoltre a garantire il diritto alla vita del concepito.

A tal fine forniscono direttamente l'assistenza psicologica e sociale della donna in stato di gravidanza, e propongono all'ente locale competente gli interventi per l'assistenza economica, qualora la gravidanza e la nascita del figlio creino alla donna o alla famiglia problemi che, per la loro gravità, non siano superabili autonomamente e neppure attraverso il ricorso agli interventi già garantiti dalle leggi dello Stato e delle Regioni e forniti dalle strutture operanti nel territorio.

Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria e dell'assistenza, gli interventi economici previsti dal precedente comma competono alla provincia.

ART. 4.

I consultori informano la donna sui diritti ad essa spettanti a norma delle leggi vigenti a tutela della maternità e della infanzia e sui servizi sociali, sanitari ed assistenziali offerti dalle strutture operanti nel territorio.

ART. 5.

Gli interventi di cui all'articolo 3 devono, in via prioritaria, realizzarsi attraverso il nucleo familiare nel normale ambiente di vita e devono essere sempre concordati con la donna e la famiglia.

ART. 6.

Qualora, malgrado gli interventi dei servizi sociali, sanitari, assistenziali e dei consultori familiari ai sensi della presente legge, la coppia o, in mancanza di matrimonio e quando il rapporto non sia accertabile, la donna dichiara di non essere in grado di assumere le responsabilità derivanti dall'esercizio della potestà dei genitori, il consultorio ne informa il presidente del tribunale dei minorenni il quale, verificate immediatamente le condizioni, dispone per l'affidamento preadottivo del bambino all'atto stesso della nascita e per la dichiarazione dello stato di adottabilità.

In caso di contrasto tra i coniugi o fra la coppia motivato da una diversa valutazione dello stato di difficoltà che il nucleo familiare si trova ad affrontare, è competente a decidere il tribunale dei minorenni il quale dovrà pronunciarsi nell'interesse del concepito e sempre al fine di garantirgli il rispetto del diritto alla vita.

ART. 7.

Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, nel caso che la donna in stato di gravidanza non goda dell'assistenza sanitaria gratuita per le prestazioni di cui essa ha bisogno, tutte le spese per eventuali accertamenti, cure o degenze necessarie per il compimento della gravidanza, nonché le spese per il parto, sono a carico della Regione nella quale la donna richiede l'anzidetta assistenza.

ART. 8.

Per il raggiungimento delle finalità di cui agli articoli precedenti, il fondo di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è aumentato con uno stanziamento di 50 miliardi annui.

Tale stanziamento, che deve essere ripartito fra le Regioni in base agli stessi

criteri di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dovrà essere gestito autonomamente dalle Regioni e dalle province.

Alla copertura dell'onere di 50 miliardi relativi all'esercizio finanziario 1977 si provvede mediante l'iscrizione di apposita somma nel capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativo al medesimo esercizio.

ART. 9.

L'aborto procurato è un atto di soppressione della vita umana e non può essere mai usato come mezzo di controllo delle nascite.

Ove la donna in stato di gravidanza si trovi in situazioni di particolari difficoltà di carattere psicologico, economico, sociale o familiare i consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, accertata la consistenza, predispongono un completo piano di assistenza, nelle finalità e secondo le modalità di cui agli articoli precedenti della presente legge, utilizzando ogni risorsa e sollecitando gli opportuni interventi della regione o degli altri enti competenti e delle organizzazioni di solidarietà civile.

Con il consenso della donna il consultorio prende contatti con i familiari della stessa e in particolare, ove possibile, con il padre del concepito, onde sollecitarne l'adempimento dei doveri morali e materiali.

Il consultorio concorre a promuovere nella donna la consapevolezza che l'aborto volontario è atto di soppressione di una vita umana e la informa sul grado di sviluppo del concepito e sui rischi che l'intervento abortivo comporta.

Ove esista un proposito di aborto il consultorio ne approfondisce le motivazioni e aiuta la donna a superarle.

Ove emergano ragioni concernenti la salute della donna il consultorio indirizza la stessa al collegio medico di cui all'articolo 11.

ART. 10.

Ferme le disposizioni di cui all'articolo 54 del codice penale, le pene previste agli articoli 16 e 17 della presente legge non si applicano quando l'interruzione della gravidanza è attuata al fine di evitare il peri-

colo attuale di un danno grave irreversibile alla salute della donna, medicalmente accertato secondo le modalità previste dall'articolo 11 e seguenti della presente legge, sempreché il fatto non sia altrimenti evitabile.

ART. 11.

Le condizioni di cui all'articolo precedente sono accertate da collegi medici costituiti, previo consenso dei designati, presso il tribunale dei minorenni con decreto del presidente del tribunale.

ART. 12.

Ogni collegio è composto:

- 1) da un medico specialista in ostetricia e ginecologia;
- 2) da un medico specialista in psichiatria;
- 3) da un medico legale.

Il collegio può avvalersi delle necessarie consulenze specialistiche.

I collegi devono essere annualmente rinnovati per due terzi.

La donna che ritiene di trovarsi nelle condizioni indicate dall'articolo 54 del codice penale e dall'articolo 10 della presente legge si rivolge al collegio medico del tribunale territorialmente competente.

La donna può essere assistita da un medico di fiducia.

Il collegio, dopo avere espletato ogni opportuno accertamento, è tenuto a comunicare per iscritto entro otto giorni dalla richiesta della donna le sue motivate decisioni alla donna stessa e, nel caso di minore, agli esercenti la potestà dei genitori e, nel caso di incapaci, al loro legale rappresentante. Analoga comunicazione va inviata al presidente del tribunale dei minorenni.

ART. 13.

Gli interventi atti ad interrompere la gravidanza sono praticati, su richiesta della donna e, nel caso di minori, degli esercenti la potestà dei genitori, e, nel caso di incapaci, del loro legale rappresentante, e conforme parere del collegio di cui all'articolo precedente, presso gli ospedali appartenenti agli Enti di cui al primo comma

dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Gli interventi di cui al comma precedente possono inoltre essere praticati presso le Case di cura o gli ospedali appartenenti agli enti che svolgono l'assistenza ospedaliera ai sensi dell'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ove a ciò autorizzati dalla Regione a seguito di espressa richiesta.

Presso le Case di cura autorizzate il numero annuo degli interventi di interruzione di gravidanza di cui all'articolo 10 della presente legge non può eccedere il venti per cento del totale degli interventi operatori praticati nell'anno precedente.

ART. 14.

Il personale sanitario e il personale esercente le arti ausiliarie è esonerato dal prendere parte all'intervento per l'interruzione della gravidanza quando il suo rifiuto sia determinato da obiezioni di coscienza nei confronti dell'intervento stesso.

ART. 15.

Chiunque cagiona l'aborto di una donna senza il di lei consenso è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La stessa pena si applica:

1) se il consenso è estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero è carpito con l'inganno;

2) se la donna è minore di anni 14 o non ha la capacità di intendere o di volere.

Se dal fatto deriva la morte della donna, la pena è aumentata fino a due terzi.

Se ne deriva una lesione personale, la pena è aumentata fino alla metà.

ART. 16.

Chiunque, quando non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 54 del codice penale o dall'articolo 10 della presente legge, cagiona l'aborto di una donna col consenso di lei è punito con la reclusione fino a tre anni.

Se dal fatto deriva la morte della donna, la pena è aumentata fino a due terzi;

Se ne deriva una lesione personale, la pena è aumentata fino alla metà.

La donna che ha consentito all'aborto è punita con la reclusione fino ad un anno.

ART. 17.

La donna che si cagiona l'aborto è punita con la reclusione fino ad un anno.

ART. 18.

La pena di cui agli articoli 16 e 17 della presente legge è ridotta di un terzo nei casi in cui non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 54 del codice penale o all'articolo 10 della presente legge, l'aborto è stato commesso in conseguenza:

1) di turbamento provocato nella donna dal ragionevole timore di malformazione o gravi anomalie del nascituro;

2) di turbamento provocato nella donna da condizioni economiche e sociali di tale gravità da farne ritenere impossibile il mantenimento del nascituro o da pregiudicare gravemente quello degli altri figli.

ART. 19.

L'esercente una professione sanitaria o un'arte ausiliaria di essa il quale attesti il falso o artificialmente predisponga elementi non veri al fine di consentire alla donna di usufruire del disposto di cui all'articolo 10 della presente legge, è punito con la conclusione da sei mesi a tre anni.

ART. 20.

Chiunque somministra a una donna credata incinta mezzi diretti a procurarle l'aborto o comunque commette su di lei atti diretti a questo scopo soggiace, se dal fatto deriva la morte o una lesione personale, alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli 582, 583, 584 del codice penale.

Quando il fatto sia commesso con il consenso della donna la pena è diminuita fino a un terzo.

ART. 21.

Le pene previste dalla presente legge non si applicano alla donna minore di 18 anni che abbia abortito quando, avuto riguardo alle particolari circostanze in cui il reato è stato commesso, il giudice presume che la colpevole si asterrà dal compiere ulteriormente uno dei reati previsti dalla presente legge.

ART. 22.

Nei casi in cui si proceda per i delitti di cui agli articoli 16 e 17 della presente legge, l'imputato non può essere sottoposto a carcerazione preventiva.

ART. 23.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 15 e 16, procura ad una donna incinta mezzi idonei all'aborto è punito con la reclusione fino a tre anni.

ART. 24.

Chiunque, pubblicamente, offra i propri o altrui servizi per l'esecuzione o il favoreggiamento dell'aborto, ovvero divulghi o esalti mezzi o procedimenti atti all'aborto o li esponga in luogo aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a due milioni.

Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano qualora i mezzi o i procedimenti atti all'interruzione della gravidanza a fini clinici sono illustrati a personale esercente la professione sanitaria ovvero in riviste medico farmaceutiche.

ART. 25.

Chiunque, nell'esercizio delle sue funzioni previste dalla presente legge, integri i fatti previsti dagli articoli 326 e 622 del codice penale è punito con le pene ivi previste aumentate fino a un terzo. Non si applica il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 622 del codice penale.

ART. 26.

Dopo l'articolo 590 del codice penale è aggiunto il seguente articolo 590-bis:

« Chiunque, essendo affetto da sifilide o blenorragia e occultando tale suo stato, compie su taluno atti tali da cagionarvi il pericolo di contagio, è punito, se il contagio avviene e determina una lesione personale gravissima ai sensi del secondo comma dell'articolo 583 del codice penale, con la reclusione fino a due anni.

Il fatto è punito a querela della persona offesa.

Se il colpevole ha agito a fine di cagionare il contagio, si applicano le disposizioni degli articoli 583, 584 e 585 ».

ART. 27.

Il Titolo X del libro II del codice penale e gli articoli in esso contenuti sono abrogati.